

Assicurazione Danni

DIP – Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Europ Assistance Italia S.p.A. Prodotto: “dbEasy Care” Mod. 15145



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Il contratto è destinato all'assicurazione dei rischi relativi al tuo veicolo e alla tua persona.



Che cosa è assicurato?

✓ Tutela legale circolazione

La polizza assicura fino ad un massimo di Euro 10.000,00 per sinistro illimitato per anno, la difesa dei tuoi interessi in sede giudiziale ed extragiudiziale. La polizza copre le spese:

- per la mediazione/negoziazione assistita; per l'intervento di un unico legale che ha trattato la tua lite; per un secondo legale domiciliatario (fino a Euro 2.500,00); investigative per acquisizione prove a tua difesa; per l'avvocato della controparte nel caso in cui tu perda la causa o raggiunga un accordo autorizzato da Europ Assistance; del CTU in caso in cui il giudice ritenga necessario il suo intervento; del CTP e dei periti solo se scelti in accordo con Europ Assistance; di giustizia; dell'arbitro che ha deciso come risolvere il disaccordo; il contributo per le spese degli atti giudiziari; per la registrazione di atti giudiziari (fino a Euro 500,00).

Puoi avvalerti della garanzia in caso di incidente stradale per:

- l'azione in sede civile (o eventuale costituzione di parte civile in procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi; per ottenere il risarcimento dei danni, quando le persone assicurate sono coinvolte come pedoni, oppure perché erano alla guida di biciclette o erano passeggeri di un veicolo a motore o natante;
- la difesa in un processo penale, per un delitto colposo e per contravvenzioni. La polizza ti copre anche prima che sia stato indicato in modo ufficiale il reato;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, solo in caso di derubricazione a reato colposo, di proscioglimento o di assoluzione con decisione passata in giudicato;
- le controversie contrattuali inerenti il veicolo assicurato;
- il ricorso/opposizione contro il sequestro del veicolo, quello contro il ritiro, sospensione, revoca della patente di guida o interdizione alla guida in un paese coperto secondo l'estensione territoriale della polizza;

Sono inoltre coperte le spese per:

- anticipo della cauzione fino ad un massimo di Euro 10.000,00;
- le spese per un interprete in caso di procedimento coperto da polizza che si sia radicato all'estero;
- le spese per il rifacimento dei documenti necessari alla circolazione in caso siano andati distrutti in un incidente stradale.

✓ Infortuni del conducente

Sei assicurato fino ad un massimo di Euro 50.000,00 per gli infortuni che tu, o qualsiasi legittimo conducente, possa subire a bordo del veicolo coperto dalla polizza. Sono compresi anche gli infortuni subiti durante le operazioni di ripresa della marcia del veicolo in caso di incidente stradale o di guasto meccanico verificatosi durante il viaggio. Ti verrà corrisposto un indennizzo forfettario sulla base della tipologia coperta da polizza.

La copertura comprende anche:

- le lesioni riportate dall'inspirazione di gaso vapori;
- l'annegamento a seguito di incidente con il veicolo;
- gli infortuni derivanti da influenze termiche ed atmosferiche, oltre che quelli dovuti all'azione del fulmine;
- gli infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, oltre che valanghe;
- gli infortuni avvenuti all'estero a causa di guerre e insurrezioni, per un periodo massimo di 14 giorni dall'insorgere degli eventi e a patto che tu fossi già lì da prima;
- morte, che prevede un indennizzo di Euro 50.000,00.

La copertura è valida quando:

- il trasporto avvenga in conformità alle norme di circolazione vigenti;
- il trasporto avvenga usando vetture ad uso privato o promiscuo, autocarri fino a 35qli, autocaravan e camper che richiedano per la conduzione la patente B;



Che cosa non è assicurato?

* Per la Tutela legale circolazione:

- gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

* Per gli Infortuni del conducente:

- i veicoli dati a noleggio, locazione o muniti di targa prova;
- i conducenti di età superiore a 75 anni.



Ci sono limiti di copertura?

! Per gli Infortuni del conducente sono previsti i seguenti limiti:

- in caso di sinistro con più lesioni indennizzabili dalla polizza, la cifra massima indennizzabile è pari a Euro 50.000,00;
- è previsto indennizzo per il caso morte purchè avvenga entro due anni dal sinistro;
- l'indennizzo per il caso morte non è cumulabile a quello per infortunio quindi in caso di morte successiva ad un indennizzo per infortunio, Europ Assistance indennizzerà la somma risultante dalla differenza tra i due importi.

! La Tutela legale circolazione non è prestata per le controversie:

- derivanti da tuo comportamento doloso, al di fuori di quanto indicato come assicurato;
 - conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché detenzione e impiego di sostanze radioattive;
 - in materia di diritto tributario e fiscale;
 - di valore inferiore a Euro 250,00;
 - contrattuali con Europ Assistance;
 - non espressamente indicate come garantite.
- Sono inoltre esclusi:
- i ricorsi/opposizioni contro sanzioni comminate in via amministrativa;
 - il recupero crediti.

L'assicurazione inoltre non vale:

- se il veicolo non è assicurato come da obbligo di legge;
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma di legge;
- quando il veicolo è utilizzato diversamente dagli usi previsti in sede di immatricolazione;
- quando il conducente abbia commesso illecito sotto influenza di stupefacenti o sia stato inadempiente, secondo gli obblighi di legge, al fatto di fermarsi, di prestare soccorso, di fornire le proprie generalità ai danneggiati;
- quando la controversia ha come oggetto danni derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette da ACI o dalla FMI.

Europ Assistance inoltre non si assume il pagamento di:

- multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro di te in procedimenti penali;
- spese di trasferta;
- spese connesse all'esecuzione di pene detentive e alla custodia di cose.

! Sono esclusi dagli Infortuni del conducente:

- gli infortuni avvenuti quando il veicolo sia in circolazione ad insaputa del proprietario o contro la sua volontà;
- quando il conducente sia in stato di ubriachezza, abusato di psicofarmaci, abbia assunto stupefacenti o allucinogeni;
- malattie mentali, disturbi psichici in genere;
- infortuni subiti in conseguenza della partecipazione a corse o gare e relative prove di allenamento (tranne in caso di gare automobilistiche di regolarità di ACI);
- infortuni sofferti dal conducente in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie;

- il veicolo sia guidato da persona munita di regolare patente di guida e qualsiasi altro requisito previsto dalla legge;
- il veicolo sia coperto da assicurazione di responsabilità civile.

- infortuni derivanti da guerra, insurrezione, terremoto, eruzione vulcanica e inondazione;
- infortuni che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ernie, lesioni muscolari determinate da sforzi, lesioni sottocutanee dei tendini.

La copertura inoltre non è operante verso chi, per attività professionale, abbia in consegna o conduca il veicolo a scopo di riparazione, controllo o collaudo. Sono inoltre escluse le infezioni del virus H.I.V. anche se derivanti da infortunio.



Dove vale la copertura?

- ✓ **La Tutela Legale** è operante per sinistri occorsi in Europa, ossia nei seguenti paesi: Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.
- ✓ **La Infortuni del conducente** è operante per sinistri occorsi in tutto il Mondo.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto: hai l'obbligo di fare dichiarazioni veritiere esatte e complete pena la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.

In corso di contratto: hai l'obbligo di comunicare eventuali cambiamenti che comportino un aggravamento del rischio pena la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C.

In caso di Sinistro: hai l'obbligo di comunicare per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. l'esistenza di altre Assicurazioni da te sottoscritte aventi le medesime caratteristiche di questa (art. 1910 C.C.) e di rispettare i termini per la denuncia del sinistro.



Quando e come devo pagare?

Il premio viene da te pagato ad Europ Assistance per il tramite di Deutsche Bank S.p.A. in forma anticipata e in un'unica soluzione. Tale importo, comprensivo delle imposte, ti viene finanziato da Deutsche Bank S.p.A.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno di attivazione del finanziamento e avrà una durata che può andare da 12 a 60 mesi.



Come posso disdire la polizza?

La polizza non prevede tacito rinnovo.

Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: Europ Assistance Italia S.p.A.

Prodotto: " dbEasy Care - Mod. 15145"

Data redazione/ultimo aggiornamento del DIP aggiuntivo Danni: 01.01.2019



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente/assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente/assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Europ Assistance Italia S.p.A., Piazza Trento, n.8 - 20135 Milano - tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it - e-mail: servizio.clienti@europassistance.it - pec: EuropAssistancelItaliaSpA@pec.europassistance.it.

Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Il suo patrimonio netto ammonta ad Euro 71.401.755 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro 12.000.000 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 40.068.456.

L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 144% tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile pari ad Euro 84.198.000 e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari ad Euro 58.653.000.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2017. Aggiornamenti successivi relativi alla situazione patrimoniale dell'impresa saranno disponibili consultando il sito <https://www.europassistance.it/azienda/bilancio>

Al contratto si applica la legge Italiana



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni



Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni



Dove vale la copertura?

Tutela legale circolazione (obbligatoria)	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni
Infortuni del conducente (obbligatoria)	<ul style="list-style-type: none">La copertura vale in tutto il Mondo. Non sono coperti i sinistri avvenuti nei Paesi, che risultano soggetti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro:	Tutela legale circolazione (obbligatoria) In caso di sinistro dovrai denunciare il sinistro immediatamente al suo verificarsi o nel momento in cui ne sei venuto a conoscenza. Puoi effettuare la denuncia: <ul style="list-style-type: none">accedendo al portale www.sinistronline.europassistance.it o direttamente su www.europassistance.it (sezione SINISTRI) e seguendo le istruzioni;scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale" Milano, Piazza Trento 8, fax 0258384210 numero verde 800.085.800;
---------------------------------------	------------------------------	--

		<p>- scrivendo al Broker presso il quale è intermediata la Polizza (BROKERONLINE Servizi Assicurativi – casella postale 178 – 26100 Cremona; e-mail: supportodb@brokeronline.it tel. 848.78.13.13, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00).</p> <p style="text-align: center;">Infortuni del conducente (obbligatoria)</p> <p>In caso di sinistro tu o gli aventi diritto stabiliti dalla polizza, dovrete inviare una denuncia entro tre giorni da quando ne abbiate avuto la possibilità. Potete effettuare la denuncia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. Ufficio Liquidazione Sinistri - Milano, Piazza Trento 8, 20135; - scrivendo al Broker presso il quale è intermediata la Polizza (BROKERONLINE Servizi Assicurativi – casella postale 178 – 26100 Cremona; e-mail: supportodb@brokeronline.it tel. 848.78.13.13, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00).
	Assistenza Diretta/ in convenzione:	<p style="text-align: center;">Tutela legale circolazione (obbligatoria)</p> <p>Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia.</p> <p style="text-align: center;">Infortuni del conducente (obbligatoria)</p> <p>Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia.</p>
	Gestione da parte di altre imprese:	<p style="text-align: center;">Tutela legale circolazione (obbligatoria)</p> <p>Non è prevista gestione da parte di altre imprese.</p> <p style="text-align: center;">Infortuni del conducente (obbligatoria)</p> <p>Non è prevista gestione da parte di altre imprese.</p>
	Prescrizione:	<p style="text-align: center;">Tutela legale circolazione (obbligatoria)</p> <p>I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta.</p> <p style="text-align: center;">Infortuni del conducente (obbligatoria)</p> <p>I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni	
Obblighi dell'impresa	<p style="text-align: center;">Tutela legale circolazione (obbligatoria)</p> <p>Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest'ultima.</p> <p style="text-align: center;">Infortuni del conducente (obbligatoria)</p> <p>Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest'ultima</p>	



Quando e come devo pagare?

Premio	Il premio viene da te pagato ad Europ Assistance per il tramite di Deutsche Bank S.p.A. in forma anticipata e in un'unica soluzione. Tale importo ti viene finanziato da Deutsche Bank S.p.A.
Rimborso	<p>Recesso in caso di sinistro Puoi recedere dalla polizza dopo ogni sinistro, denunciato secondo le modalità indicate nella polizza stessa e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, scrivendo ad Europ Assistance. Il recesso sarà efficace trascorsi 30 giorni dal giorno di ricezione della tua comunicazione. Nei successivi quindici giorni Europ Assistance ti rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. Anche Europ Assistance può esercitare la facoltà di recedere dalla polizza dopo un sinistro con lo stesso preavviso di trenta giorni.</p> <p>Recesso dalla polizza per polizze superiori all'anno Deroga al Decreto Bersani Se hai una polizza con durata superiore a 12 mesi, puoi recedere dalla Polizza, inviando ad Europ Assistance, una lettera raccomandata A/R 60 giorni prima la data di scadenza annuale della polizza stessa. Il recesso avrà effetto dall'anno successivo. Europ Assistance, entro i successivi sessanta giorni dal ricevimento del recesso, esercitato secondo le modalità sopra descritte, ti rimborsa la parte di premio relativo al periodo assicurativo non goduto, detratte le imposte.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Il premio per le coperture di durata poliennale è ridotto di circa il 10%. Pertanto, a fronte della riduzione di premio non puoi recedere dalla polizza prima della sua naturale scadenza.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	<p>Recesso in caso di sinistro Puoi recedere dalla polizza dopo ogni sinistro, denunciato secondo le modalità indicate nella polizza stessa e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, scrivendo ad Europ Assistance. Il recesso sarà efficace trascorsi 30 giorni dal giorno di ricezione della tua comunicazione. Nei successivi quindici giorni Europ Assistance ti rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. Anche Europ Assistance può esercitare la facoltà di recedere dalla polizza dopo un sinistro con lo stesso preavviso di trenta giorni.</p> <p>Recesso dalla polizza per polizze superiori all'anno Deroga al Decreto Bersani Se hai una polizza con durata superiore a 12 mesi, puoi recedere dalla Polizza, inviando ad Europ Assistance, una lettera raccomandata A/R 60 giorni prima la data di scadenza annuale della polizza stessa. Il recesso avrà effetto dall'anno successivo. Europ Assistance, entro i successivi sessanta giorni dal ricevimento del recesso, esercitato secondo le modalità sopra descritte, ti rimborsa la parte di premio relativo al periodo assicurativo non goduto, detratte le imposte.</p>
Risoluzione	Non sono previsti casi in cui hai il diritto di risolvere il contratto al di fuori di quelli eventualmente indicati alla sezione "Quando e come devo pagare? – Rimborso"



A chi è rivolto questo prodotto?

Proprietario del veicolo (come risultante da PRA) di età inferiore uguale ai 75anni che abbia interesse a tutelare la propria persona contro gli imprevisti che possono accadere durante la guida del veicolo stesso.



Quali costi devo sostenere?

- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dall'intermediario/i è pari al 24,80%
--

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	<p>Puoi inoltrare eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. – c.a. Ufficio Reclami a mezzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Posta: Piazza Trento, 8 – 20135 Milano; - Fax: 02.58.47.71.28 - Pec: reclami@pec.europassistance.it - E-mail: ufficio.reclami@europassistance.it. <p>Europ Assistance Italia S.p.A. risponderà al tuo reclamo nel termine di 45 giorni dalla ricezione come previsto dalla normativa .</p>
All'IVASS	<p>Se non sei soddisfatto dell'esito del reclamo o se non hai ricevuto una risposta da parte di Europ Assistance Italia S.p.A. nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrai rivolgerti all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06/42.13.32.06, pec: ivass@pec.ivass.it, allegando alla tua richiesta la documentazione relativa al reclamo trattato da Europ Assistance.</p> <p>nel reclamo devi indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Puoi trovare il modulo per la presentazione del reclamo sul sito di IVASS, all'indirizzo www.ivass.it.</p>
Prima di interessare l'Autorità giudiziaria,	è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9 /8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del tuo avvocato ad Europ Assistance Italia S.p.A.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle polizze contro il rischio di danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).</p> <p>In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.</p> <p>Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.</p> <p>Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).</p> <p>In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all'arbitrato ove previsto dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.</p> <p>Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia stato espletato l'arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.</p> <p>Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere puoi presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE/ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE DIGITALMENTE I TUOI DATI ANAGRAFICI PRESENTI NEL CONTRATTO.

Europ Assistance Italia S.p.A.

Condizioni di assicurazione relative alla Polizza n. 34644Q stipulata da Deutsche Bank S.p.A. con Europ Assistance Italia S.p.A.

Data di aggiornamento dei dati contenuti nel presente documento:
Mod. 15145 edizione 01/01/2019

COSA SONO I DATI PERSONALI E COME VENGONO UTILIZZATI DA EUROP ASSISTANCE ITALIA SpA

Informativa sul trattamento dei dati per finalità assicurative
(ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali)

I **Dati personali** sono le informazioni che riguardano una persona e che permettono di riconoscerla tra altre persone. Sono Dati personali ad esempio il nome e cognome, il numero di carta di identità o di passaporto, le informazioni relative allo stato di salute, come la malattia o l'infortunio, le informazioni relative a reati e condanne penali. Esistono norme¹ che tutelano i Dati personali per proteggerli da utilizzi non corretti. Europ Assistance Italia rispetta queste norme e, anche per questo motivo, desidera informarla su cosa fa dei Suoi Dati personali².

Se quanto è descritto in questa Informativa non è sufficiente o desidera far valere un diritto previsto dalla normativa, può scrivere al **Responsabile della protezione dei dati** presso Europ Assistance Italia - Ufficio Protezione Dati - Piazza Trento 8 - 20135 Milano o via mail a UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Perché Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali e cosa succede se Lei non li fornisce o non autorizza ad usarli

Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali, se necessario anche quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, per le seguenti **finalità assicurative**:

- svolgere l'attività che è prevista dalla polizza ovvero per fornire le PRESTAZIONI e le GARANZIE; svolgere l'attività assicurativa ovvero ad esempio proporre e gestire la polizza, raccogliere i premi, riassicurarsi, fare attività di controllo e statistiche; i Suoi Dati comuni, che potrebbero essere anche relativi alla Sua posizione se le PRESTAZIONI e le GARANZIE prevedono la geolocalizzazione, vengono trattati per adempimento contrattuale; per trattare, laddove necessario, i Suoi Dati relativi allo stato di salute o relativi a reati o condanne penali dovrà fornire il Suo consenso; nel processo di preventivazione e acquisto online di alcune polizze vengono usati **processi decisionali automatizzati** che potrebbero comportare l'impossibilità di acquistare la polizza: potrà rivolgersi al Servizio Clienti per avere maggiori spiegazioni.
- svolgere l'attività assicurativa, prevenire e individuare le frodi, intraprendere azioni legali e comunicare alle Autorità possibili reati, recuperare i crediti, effettuare comunicazioni infragruppo, tutelare la sicurezza degli edifici e degli strumenti informatici: i Suoi Dati, anche quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali per i quali ha prestato consenso, vengono trattati per interesse legittimo della compagnia e di terzi;
- svolgere l'attività che è prevista dalla legge, come ad esempio la conservazione dei documenti di polizza e di sinistro; rispondere alle richieste delle autorità, come ad esempio dei Carabinieri, dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS); i Suoi Dati, inclusi quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, vengono trattati per adempimento di legge o regolamentari.

Se Lei non fornisce i Suoi Dati personali e/o non acconsente ad usarli, Europ Assistance Italia non potrà svolgere l'attività per le **finalità assicurative** e quindi non potrà neppure fornire le GARANZIE e le PRESTAZIONI.

Come Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali e a chi li comunica

Europ Assistance Italia, attraverso suoi dipendenti, collaboratori ed anche soggetti/società esterni,³ utilizza i Dati personali che ha ottenuto da Lei o da altre persone (come ad esempio dal contraente di polizza, da un suo parente o dal medico che l'ha curata, da un compagno di viaggio o da un fornitore) sia su carta sia con il computer o app. Per le **finalità assicurative** Europ Assistance Italia potrà comunicare i Suoi Dati personali, se necessario, a soggetti privati e pubblici che operano nel settore assicurativo ed altri soggetti che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa⁴. Europ Assistance Italia, in base alla attività che deve svolgere, potrà usare i Suoi Dati personali in Italia e all'estero e comunicarli anche a soggetti con sede in Stati che si trovano al di fuori dell'Unione Europea e che potrebbero non garantire un livello di protezione adeguato secondo la Commissione Europea. In questi casi, il trasferimento dei Suoi Dati personali verso soggetti al di fuori dell'Unione Europea avverrà con le opportune ed adeguate garanzie in base alla legge applicabile. Lei ha il diritto di ottenere le informazioni e, se opportuno, una copia delle garanzie

¹ Il Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati personali UE 2016/679 (di seguito Regolamento Privacy) e la normativa italiana primaria e secondaria

² Europ Assistance Italia opera in qualità di Titolare del trattamento secondo quanto previsto dal Regolamento Privacy

³ Questi soggetti, ai sensi del Regolamento Privacy, vengono designati Responsabili e/o persone autorizzate al trattamento, o operano quali Titolari autonomi o Contitolari, e svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa. Sono ad esempio: agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attori, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, soccorsi stradali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri ed altri erogatori convenzionati di servizi, società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

⁴ Al Contraente di polizza, altre filiali di Europ Assistance, Società del Gruppo Generali e altri soggetti quali ad esempio intermediari assicurativi (agenti, brokers, subagenti, banche); compagnie di coassicurazione o di riassicurazione; avvocati, medici, consulenti e altri professionisti; fornitori come carrozzerie, soccorritori, demolitori, strutture sanitarie, società che gestiscono i sinistri, altre società che forniscono servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di mailing, di profilazione e che rilevano il grado di soddisfazione dei clienti.

adottate per trasferire i Suoi Dati personali fuori dalla Unione Europea contattando l'Ufficio Protezione Dati.

Europ Assistance Italia non renderà accessibili al pubblico i Suoi Dati personali.

Per quanto tempo Europ Assistance Italia conserva i suoi Dati personali

Europ Assistance Italia conserva i Suoi Dati personali per tutto il tempo necessario alla gestione delle finalità sopra indicate secondo quanto previsto dalla normativa o, se mancante, in base ai tempi che di seguito vengono riportati.

Dati personali contenuti nei contratti di assicurazione, trattati di assicurazione e contratti di coassicurazione, fascicoli di sinistro e contenzioso, vengono conservati per 10 anni dalla ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile o per ulteriori 5 anni ai sensi delle disposizioni regolamentari assicurative.

Dati personali comuni raccolti in qualsiasi occasione (ad esempio stipula di una polizza, richiesta di un preventivo...) accompagnati da consenso/rifiuto del consenso per le promozioni commerciali e la profilazione vengono conservati senza scadenza, così come le evidenze delle relative modifiche da Lei apportate nel corso del tempo al consenso/rifiuto. Rimane fermo il suo diritto ad opporsi in ogni momento a tali trattamenti e a richiedere la cancellazione dei suoi dati laddove non sussistano condizioni contrattuali o normative che prevedano la necessaria conservazione.

Dati personali raccolti a seguito dell'esercizio dei diritti degli interessati vengono conservati per 10 anni dall'ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile

Dati personali di soggetti che hanno frodato o tentato di frodare vengono conservati anche oltre il termine di 10 anni.

In generale, per tutto quanto non espressamente specificato, si applica il termine di conservazione decennale previsto dall'articolo 2220 del Codice Civile o altro specifico termine previsto dalla normativa in vigore.

Quali sono i Suoi diritti a tutela dei Suoi Dati personali

In relazione al trattamento dei Suoi Dati personali Lei ha i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, revoca, opposizione che potrà far valere con le modalità riportate nel successivo paragrafo "Come può fare per far valere i suoi diritti a tutela dei suoi dati personali". Lei ha il diritto di presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali e può trovare maggiori informazioni sul sito www.garanteprivacy.it.

Come può fare per far valere i Suoi diritti a tutela dei Suoi dati personali

- Per conoscere quali sono i Suoi Dati personali utilizzati da Europ Assistance Italia (diritto di accesso);
- per chiedere di rettificare (aggiornare, modificare) o, se possibile, cancellare, limitare ed esercitare il diritto di portabilità sui Suoi Dati personali trattati presso Europ Assistance Italia;
- per opporsi al trattamento dei Suoi Dati personali basato sull'interesse legittimo del titolare o di un terzo salvo che il titolare o il terzo dimostri la prevalenza di detti interessi legittimi rispetto ai Suoi oppure tale trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; per opporsi al trattamento dei Suoi Dati personali per finalità di marketing diretto

può scrivere a

Ufficio Protezione Dati - Europ Assistance Italia SpA - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano,
anche via mail: UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, Europ Assistance Italia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet www.europassistance.it dove potrà anche trovare maggiori informazioni sulle politiche in materia di protezione dei dati personali adottate da Europ Assistance Italia.

DEFINIZIONI GENERALI

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, come declinato nelle singole Sezioni

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Contraente: Deutsche Bank S.p.A. con sede in Milano, 20126, Piazza del Calendario n. 3 - codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano n° 01340740156.

Europ Assistance: l'impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Garanzia: l'assicurazione per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell'indennizzo e per la quale, sia stato pagato il relativo premio.

Indennizzo: la somma corrisposta da Europ Assistance in caso di sinistro.

Massimale: l'esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Premio: la somma dovuta ad Europ Assistance.

Prestazione: l'assistenza da erogarsi in natura, cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nell'accadimento di un Sinistro rientrante nell'Assicurazione assistenza ovvero nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Per l'Assicurazione Tutela Legale Circolazione per sinistro si intende il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prestata la Garanzia assicurativa. Si intende unico il Sinistro che coinvolge più Assicurati (vedi anche ultimo comma dell' Art. "INSORGENZA DEL SINISTRO - DECORRENZA DELLA GARANZIA").

Veicolo: l'autoveettura ad uso proprio e promiscuo, di proprietà dell'Assicurato, di peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, immatricolata in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art.1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.

Art.2. ALTRE ASSICURAZIONI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1910 del C.C., *all'Assicurato che godesse di Prestazioni/Garanzie analoghe a quelle della presente polizza*, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, *è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance Italia S.p.A.*

Art.3. LEGGE REGOLATRICE DELLA POLIZZA E GIURISDIZIONE

La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni di legge.

Art.4. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. *La forma del contratto è quella scritta ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti.*

Art.5. RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla erogazione delle prestazioni/garanzie o dal rifiuto a prestarle, l'Assicurato o Europ Assistance possono recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata. In caso di recesso Europ Assistance entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto dell'Assicurato o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso. Europ Assistance si impegna comunque ad erogare le prestazioni/garanzie, per i sinistri già denunciati ed eventualmente in corso, fino alla conclusione dei sinistri stessi, e per i sinistri verificatisi prima del recesso ma denunciati dopo lo stesso, entro il termine prefissato all'art.artt. "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro" delle Condizioni di Assicurazione.

Art.6. ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni/garanzie, Europ Assistance non è tenuta a fornire prestazioni/indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.

Art.7. TERMINI DI PRESCRIZIONE

Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione/Garanzia in conformità a quanto previsto all'Art. 2952 C.C.

Art.8. VALUTA DI PAGAMENTO

Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

Art.9. PREMIO

L'Assicurato dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione, autorizza la Contraente all'addebito tramite finanziamento del premio lordo pro-capite sotto riportato, in base alla durata da lui prescelta.

Per Polizze di durata fino a 12 mesi

Premio lordo totale pari ad € 165,00 di cui imposte € 9,70, così suddiviso:

- Tutela Legale Circolazione (R17): € 60,00 di cui imposte € 7,14;
- Infurti del Conducente (R01): € 105,00 di cui imposte € 2,56.

Per Polizze di durata da 13 a 60 mesi

Premio lordo totale pari ad € 150,00 di cui imposte € 8,86, così suddiviso:

- Tutela Legale Circolazione (R17): € 55,00 di cui imposte € 6,54;
- Infurti del Conducente (R01): € 95,00 di cui imposte € 2,32.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 1899 C.C., il premio delle Polizze di durata poliennale è scontato di circa il 10% rispetto a quello dovuto per Polizze di durata annuale. A fronte della suddetta riduzione, l'Assicurato non potrà recedere dalla Polizza prima della sua naturale scadenza.

Art.10. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico dell'Assicurato.

Art.11. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta a Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio. *Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell' art. 1898 C.C.* Europ Assistance, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art.12. DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio, o la rata di premio, successivo alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art.13. DECORRENZA E DURATA DELLA POLIZZA

La Polizza nei confronti di ogni Assicurato si perfeziona con la sottoscrizione del Modulo di Adesione e decorre dalla data di attivazione del contratto di finanziamento e avrà una durata pari a quella riportata su modulo medesimo e che, ai sensi dell'art. 1899 C.C., non potrà recedere dalla Polizza prima della sua naturale scadenza

Art.14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Assicurato si impegna a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati da Europ Assistance Italia in adempimento a quanto previsto nel contratto assicurativo, del contenuto dell'Informativa sul trattamento dei dati inclusa nelle presenti condizioni di polizza e ad acquisire dagli stessi per le finalità assicurative il consenso al trattamento dei loro dati anche, laddove necessario, relativi alla salute e a reati e condanne penali. A tal fine, potrà sottoporre all'interessato la seguente formulazione di consenso: "Ho letto l'Informativa sul trattamento dei dati e acconsento al trattamento dei miei dati personali ivi inclusi dati sanitari e/o relativi a reati e condanne penali necessari alla gestione della polizza da parte di Europ Assistance Italia e dei soggetti indicati nell'informativa."

SEZIONE I – ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Assistenza Stragiudiziale: attività svolta al fine di ottenere il compimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.

Contravvenzione: reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene punita

con l'arresto o con il pagamento di un'ammenda. *Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per contravvenzioni dell'assicurato.*

Contributo Unificato: la tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28.

Controversia Contrattuale: controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.

Delitto: la violazione di una norma penale per la quale la Legge prevede come pena la reclusione o la multa.

Delitto Colposo: colposo o contro l'intenzione, il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'autorità giudiziaria.

Delitto Doloso: doloso o secondo l'intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i reati all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.

Fatto Illecito: è il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.

Imputazione Penale: è la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata all'imputato mediante "informazione di garanzia". Tale comunicazione deve contenere l'indicazione della norma violata e il titolo (doloso o colposo) del reato contestato.

Reato: violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci "delitto colposo" e "delitto doloso").

Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.

Tutela legale: L'Assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05 - artt. 163 – 164 – 173 174.

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

Art.15. INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA

Ai fini della presente Polizza, per insorgenza del Sinistro si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del Sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

La Garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri, qualora in Polizza siano presenti le rispettive garanzie, che siano insorti:

- durante il periodo di validità della Polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della Polizza, per le controversie contrattuali.

Nel caso in cui la presente Polizza ne sostituisca altra stipulata per il medesimo rischio, (proveniente da altra Compagnia o da Europ Assistance), senza soluzione di continuità, l'assicurazione varrà anche per comportamenti colposi posti in essere durante la validità della polizza sostituita, sempreché i sinistri vengano denunciati durante la validità della Polizza sostituita e si riferiscano ad atti/fatti posti in essere non oltre due anni prima della data di stipula della presente Polizza e purché le denunce di sinistro non siano state ancora presentate all'Assicurato alla data di emissione della presente Polizza.

In caso di sinistro accaduto durante il periodo di cui sopra, l'Assicurato dovrà fornire copia della Polizza precedente.

La Garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della Polizza e che siano stati denunciati ad Europ Assistance, nei modi e nei termini previsti dalla presente Polizza, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della Polizza stessa.

Si considerano a tutti gli effetti come unico Sinistro:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
 - indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto;
 - le imputazioni penali per reato continuato.
- In tali ipotesi, la Garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.*

Art.16. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

1. *L'Assicurato deve immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza:*

- accedendo al portale www.sinistronline.europassistance.it e seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri); oppure
- scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale", Milano, Piazza Trento n° 8, Fax 02 58384210, Numero Verde 800.085820, direttamente o tramite il Broker presso il quale è intermedia la Polizza (BROKERONLINE Servizi Assicurativi – casella postale 178 – 26100 Cremona; e-mail: supportodb@brokeronline.it; tel. 848.78.13.13, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00);

2. *In ogni caso deve trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a lui pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.*
3. *L'Assicurato dovrà indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento.*

Art.17. FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

L'Assicurato che richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- *informare immediatamente Europ Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;*
- *conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.*

Art.18. GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

A) Tentativo di componimento amichevole

Ricevuta la denuncia di Sinistro, Europ Assistance esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di Europ Assistance. In caso di inadempimento di questi oneri l'Assicurato decade dal diritto all'Indennizzo del Sinistro.

B) Scelta del legale o del perito

Quando non sia stato possibile addivene ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso da Europ Assistance, o quando vi sia conflitto di interessi fra Europ Assistance e l'Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall'Assicurazione, l'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d'appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a Europ Assistance. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d'appello diverso da quello di residenza dell'Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d'appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a Europ Assistance; in questo caso, Europ Assistance rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in Polizza.

L'Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere a Europ Assistance di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall'Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. Europ Assistance conferma l'incarico professionale in tal modo conferito.

Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con Europ Assistance.

Europ Assistance rimborsa in ogni caso le spese di un legale e/o perito anche nel caso in cui l'Assicurato abbia conferito l'incarico a diversi legali/periti.

Europ Assistance non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

C) Revoca dell'incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso

In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell'Assicurato.

Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.

- In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, Europ Assistance rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.

D) Obblighi dell'Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all'Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza

L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della società. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l'Assicurato decade dal diritto all'Indennizzo.

Europ Assistance, alla definizione della controversia, rimborsa all'Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in Polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperte), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.

E) Disaccordo fra Assicurato e Società

- In caso di disaccordo fra l'Assicurato e Europ Assistance in merito all'interpretazione della Polizza e/o alla gestione del Sinistro, Europ Assistance si impegna ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, senza esclusioni delle vie giudiziali, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità.

Le spese dell'arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:

- > in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per Europ Assistance, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;
- > in caso di esito totalmente favorevole per l'Assicurato, devono essere pagate integralmente da Europ Assistance.

Art.19. RECUPERO DI SOMME

Spettano a Europ Assistance, che le ha sostenute o anticipate, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziale o concordate transattivamente con la controparte.

CONDIZIONI PARTICOLARI TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE

Art.20. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente Polizza e nei limiti del massimale di Euro 10.000,00 per Sinistro, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in Polizza.

- In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:
 - le spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del Sinistro, secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;
 - le spese del procedimento di mediazione per esperire e/o partecipare al procedimento stesso;
 - le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a Euro 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato, secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;
 - le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
 - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera A);
 - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera B) entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza;
 - le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
 - le spese di giustizia;
 - le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitrati comunque sopportate dall'Assicurato.
 - Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
 - gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di Euro 500,00.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'Assicurazione, l'Assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di Polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art.21. DELIMITAZIONI DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

E' inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Art.22. SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- > l'Intestatario presso il P.R.A. del Veicolo indicato nel Modulo di Adesione, Cliente della Contraente e il cui nominativo è riportato nel Modulo medesimo.
 - > i componenti del suo nucleo familiare così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico;
 - > il conducente autorizzato;
 - > i trasportati;
- Le garanzie sono prestate per fatti relativi a:
- > il Veicolo a motore, indicato in Polizza;
 - > le roulotte o i carrelli trainati dal Veicolo a motore, compreso anche il relativo rischio statico.

In caso di vertenze fra più assicurati la Garanzia si intende prestata a favore del nominativo riportato sul Modulo di Adesione.

Art.23. PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connessi alla circolazione del Veicolo indicato in Polizza in relazione alle seguenti fattispecie:

1. l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi derivanti da incidenti stradali;
2. l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi Veicolo a motore o natante;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
4. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale Garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il Sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. **Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;**
5. le controversie contrattuali inerenti il Veicolo indicato nel Modulo di Adesione;
6. il ricorso e/o l'opposizione contro il provvedimento di sequestro del Veicolo a motore in seguito ad incidente stradale;
7. l'opposizione o il ricorso in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida o interdizione alla guida in un Paese di cui all'Art. "ESTENSIONE TERRITORIALE" a seguito di incidente stradale.

Per i punti 6 e 7 Europ Assistance, provvederà su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso

qualora l'Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

La Società garantisce inoltre:

- l'anticipazione di una cauzione fino ad un massimo di Euro 10.000,00 per ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato in caso di un evento avvenuto all'estero rientrante nei rischi assicurati. L'Assicurato rimborserà la cauzione versata da Europ Assistance entro il 30° giorno dalla sentenza e comunque entro 3 mesi dalla data di versamento della cauzione;
- le spese relative all'intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all'estero riguardanti le garanzie oggetto della Polizza, nei limiti del massimale assicurato;
- il rimborso delle spese necessarie al rifacimento di documenti relativi alla circolazione a seguito della loro distruzione in caso di incidente stradale. L'Assicurato è tenuto a far pervenire ad Europ Assistance copia della documentazione comprovante le spese sostenute unitamente alla denuncia presentata all'Autorità competente.

Europ Assistance inoltre assicura l'assistenza legale stragiudiziale telefonica in caso di un evento riguardante le garanzie oggetto della Assicurazione ed i relativi rischi assicurati fornendo altresì informazioni sulle modalità ed i termini per la denuncia dei sinistri, le condizioni di Polizza ed i sinistri già in essere. L'Assicurato quindi, telefonando al numero verde Europ Assistance, può usufruire di un servizio di informazione legale telefonica di prima necessità che gli consenta di ottenere anche informazioni e chiarimenti su leggi e normative vigenti attinenti alla vita privata **con esclusione pertanto dell'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo e riguardanti la normativa tributaria e fiscale.**

Art.24. ESTENSIONE TERRITORIALE

Le Garanzie sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa. Per Europa si intende: Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di Polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art.25. ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" l'Assicurazione non è prestata per:

- a. le controversie derivanti da comportamento doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
 - b. le controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
 - c. le controversie in materia di diritto tributario e fiscale;
 - d. il ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa, salvo quanto disposto dall'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE";
 - e. le controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
 - f. controversie contrattuali con Europ Assistance;
 - g. il recupero crediti;
 - h. controversie non espressamente indicate nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".
- L'Assicurazione non vale, inoltre:
- i. se per il Veicolo a motore indicato nel Modulo di Adesione non sia stato adempiuto l'obbligo di Assicurazione ai sensi di legge;
 - j. quando il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;

- k. quando il Veicolo viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;
- l. quando il conducente abbia commesso l'illecito sotto l'influenza di stupefacenti (art. 187 Nuovo Codice della Strada), o quando, in seguito ad incidente, non abbia adempiuto gli obblighi previsti dall'art. 189 del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
- m. quando la controversia abbia per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale).

SEZIONE II – ASSICURAZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Inabilità temporanea: la perdita, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità dell'Assicurato di attendere alle attività professionali principali e secondarie assicurate.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Invalidità permanente: la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art.26. SOGGETTI ASSICURATI

E' assicurato:

- > la persona fisica, Cliente della Contraente intestataria presso il P.R.A. del Veicolo indicato nel Modulo di Adesione e il cui nominativo è riportato sul Modulo stesso.

Art.27. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE INFORTUNI

27.1 INFORTUNI

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato (inteso come il legittimo conducente) possa subire a bordo del Veicolo identificato nel modulo di Adesione. Sono compresi anche gli infortuni subiti durante le operazioni necessarie alla ripresa della marcia del veicolo in caso di incidente stradale o di guasto meccanico verificatosi durante il viaggio.

La garanzia comprende anche gli infortuni che l'Assicurato subisca mentre sale a bordo del veicolo o ne discende.

Sono compresi in garanzia anche:

- 1) le lesioni riportate in conseguenza dell'inspirazione di gas o vapori;
- 2) l'annegamento a seguito di incidente occorso con il veicolo;
- 3) gli infortuni derivanti da influenze termiche ed atmosferiche, nonché quelli dovuti all'azione del fulmine;
- 4) gli infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché valanghe.

L'assicurazione è prestata limitatamente alle conseguenze degli eventi e nei limiti degli indennizzi per Morte e Invalidità Permanente previsti alla "Tabella indennizzi" di cui all'art. - INDENNIZZI.

27.2 RISCHIO DI GUERRA ALL'ESTERO

La garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all'estero derivanti da stato di guerra e insurrezione, **per il periodo massimo di 14 giorni dall'insorgere di tali eventi**, se ed in quanto l'Assicurato ne risulti sorpreso mentre si trova all'estero.

27.3 MORTE

Se l'infortunio ha come conseguenza la morte e la stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza della Polizza, entro due anni dal giorno dell'infortunio, Europ Assistance corrisponde la somma assicurata agli eredi legittimi o testamentari dell'Assicurato.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente.

Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, Europ Assistance corrisponde agli eredi legittimi o testamentari soltanto la differenza tra l'indennizzo per Morte, se superiore, e quello già pagato per Invalidità Permanente.

Art.28. VALIDITÀ DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è valida in quanto:

1. il trasporto venga effettuato in conformità alle norme di circolazione vigenti;
2. il trasporto avvenga utilizzando autovetture ad uso privato, autovetture ad uso promiscuo, autocarri fino a 35 q.li, autocaravan e camper che richiedano per la conduzione la patente B. Sono esclusi i veicoli dati a noleggio, locazione o muniti di targa prova;
3. il veicolo sia guidato da persona munita della regolare patente di guida, degli altri requisiti prescritti dalla legge e di età non superiore ad anni 75;
4. il veicolo sia coperto dall'assicurazione di responsabilità civile prevista dalla legge 990 del 24.12.1969 e successive modifiche.

Art.29. ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione valida in tutto il Mondo.

Art.30. ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione:

- a. gli infortuni avvenuti quando il veicolo sia in circolazione all'insaputa del proprietario, o contro la sua volontà;
- b. gli infortuni avvenuti quando l'Assicurato sia in stato di ubriachezza, abbia abusato di psicofarmaci o usato stupefacenti o allucinogeni;
- c. le malattie mentali e i disturbi psichici in genere, ivi compresi le sindromi organiche cerebrali, i disturbi schizofrenici, i disturbi paranoici, le forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;
- d. gli infortuni subiti in conseguenza della partecipazione a corse o gare e relative prove di allenamento, salvo si tratti di gare automobilistiche di regolarità pura indette dall'Automobile Club Italiano;
- e. gli infortuni sofferti dall'Assicurato in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie;
- f. gli infortuni derivanti da guerra, insurrezione, movimento tellurico, eruzione vulcanica e inondazione;
- g. gli infortuni che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- h. le ernie da qualunque causa determinate, le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere, nonché le lesioni sottocutanee dei tendini.

L'assicurazione non è altresì operante nei confronti di coloro che, nell'espletamento della propria attività professionale, abbiano in consegna o conducano il Veicolo a scopo di riparazione, controllo o collaudo.

Sono inoltre escluse le infezioni del virus H.I.V anche se derivanti da infortunio.

Art.31. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono, entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, darne avviso scritto ad Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, indicando sulla busta - Ufficio Liquidazione Sinistri, direttamente o tramite il Broker presso il quale è intermedia la Polizza (BROKERONLINE Servizi Assicurativi - casella postale 178 - 26100 Cremona; e-mail: supportod@brokeronline.it; tel. 848.78.13.13, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00).

La denuncia del sinistro deve essere corredata da idonea certificazione medica e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Art.32. CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

Europ Assistance corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio.

Qualora l'Assicurato subisca, nel corso dello stesso evento, più lesioni indennizzabili secondo quanto previsto dalla "Tabella Indennizzi", il limite massimo di indennizzabilità non potrà superare la somma indicata nella "Tabella Indennizzi" come capitale morte.

Art.33. LIMITI DI ETÀ

L'assicurazione vale per persone di età non superiore a 75 anni.

Art.34. PERSONE NON ASSICURABILI

Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del Codice Civile indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dall'Art. 1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" riportato nelle "Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale" e dagli articoli 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

Art.35. SEGRETO PROFESSIONALE

L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance, i medici eventualmente investiti dell'esame del Sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il Sinistro.

Art.36. RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

Europ Assistance rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del C.C. verso i terzi responsabili dell'Infortunio.

Art.37. INDENNIZZI

L'indennizzo riconosciuto per gli infortuni che determinino Invalidità Permanente o Morte di cui all'Art. "Oggetto dell'Assicurazione Infortunio" è quello riportato nella seguente tabella:

TIPOLOGIA DI LESIONE	INDENNIZZI
CAPITALE MORTE	50.000
LESIONI APPARATO SCHELETRICO	
CRANIO	
FRATTURA CRANICA SENZA POSTUMI NEUROLOGICI	1.200
FRATTURA OSSO ZIGOMATICO O MASCELLARE O PALATINO O LINEE DI FRATTURA INTERESSANTI TRA LORO TALI OSSA	1.200
FRATTURA LEFORT L (DISTACCO DELL'ARCATA DENTARIA SUPERIORE DAL MASCELLARE)	2.000
FRATTURA LEFORT II O III (NON CUMULABILI TRA LORO N CON LEFORT I)	4.000
FRATTURA ETMOIDE - FRATTURA OSSO LACRIMALE O JOIDEO O VOMERE (NON CUMULABILE)	400
FRATTURA OSSA NASALI	400
FRATTURA MANDIBOLARE(PER LATO)	2.000
TRAUMA CRANICO COMMOTIVO CON FOCOLAI CONTUSIVI A LIVELLO CEREBRALE	3.500
COLONNA VERTEBRALE	
TRATTO CERVICALE	
FRATTURA CORPO III-IV-V-VI-VII VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)	6.000
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI III-IV-V-VI-VII VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)	400
FRATTURA CORPO O PROCESSO TRASVERSO O PROCESSO SPINOSO II VERTEBRA	8.500
FRATTURA ARCO ANTERIORE O ARCO POSTERIORE O MASSE LATERALI (PROCESSO TRASVERSO O PROCESSI ARTICOLARI) I- VERTEBRA	6.000
TRATTO DORSALE	
FRATTURA DEL CORPO CON SCHIACCIAMENTO DALLA I ALLA XI VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)	3.000
FRATTURA DEL CORPO CON SCHIACCIAMENTO XII VERTEBRA	6.000
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI DALLA I ALLA XII VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)	400
FRATTURA DEL CORPO SENZA SCHIACCIAMENTO DALLA I ALLA XI VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)	400

FRATTURA DEL CORPO SENZA SCHIACCIAMENTO XII VERTEBRA	400
FRATTURA CORPO CON SCHIACCIAMENTO (PER OGNI VERTEBRA)	6.000
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI DALLA I ALLA V VERTEBRA CON SCHIACCIAMENTO (PER OGNI VERTEBRA)	6.000
FRATTURA CORPO SENZA SCHIACCIAMENTO (PER OGNI VERTEBRA)	400
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI DALLA I ALLA V VERTEBRA SENZA SCHIACCIAMENTO (PER OGNI VERTEBRA)	400
OSSO SACRO	
FRATTURA CORPI VERTEBRALI O BASE O ALI O PROCESSI ARTICOLARI O APICE O CRESTE SPINALI	2.500
COCCIGI	
FRATTURA CORPI O BASE O CORNA O PROCESSI TRASVERSI O APICE	2.500
BACINO	
FRATTURA ALI ILIACHE O BRANCA ILEO-ISCHIO-PUBICA (DI UN LATO) O DEL PUBE	2.800
FRATTURA ACETABOLARE (PER LATO)	5.000
TORACE	
FRATTURA CLAVICOLA (PER LATO)	400
FRATTURA STERNO	2.000
FRATTURA DI UNA COSTA SCOMPOSTA	400
FRATTURA SCAPOLA (PER LATO)	400
ARTO SUPERIORE (DX O SX)	
BRACCIO	
FRATTURA DIAFISARIA OMERALE	400
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE O SUPERIORE OMERALE (DELIMITATA DAL COLLO CHIRURGICO)	4.000
FRATTURA EPIFISI DISTALE O INFERIORE OMERALE (DELIMITATA DALLA LINEA IDEALE CHE UNISCE TROCLEA E CAPITELLO)	4.000
AVAMBRACCIO	
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE RADIO (FRATTURA TUBEROSITA' RADIALE O CAPITELLO O COLLO O CIRCONFERENZA ARTICOLARE)	2.500
FRATTURA EPIFISI DISTALE RADIO E/O ULNA (FACCIA ARTICOLARE CARPICA O PROCESSO STILOIDEO O INCISURA ULNARE)	3.500
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE ULNA (OLECRANO O PROCESSO CORONOIDEO O INCISURA SEMILUNARE E RADIALE)	2.500
FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA COMPOSTA	400
FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA SCOMPOSTA	6.000
POLSO E MANO	
FRATTURA SCAFOIDE	2.000
FRATTURA I METACARPALE	1.800
FRATTURA PRIMA FALANGE DITA	
POLLICE	5.000
INDICE	3.000
MEDIO	400
ANULARE	400
FRATTURA SECONDA FALANGE DITA	
POLLICE	2.500
INDICE	400
MEDIO	400
ANULARE	400
FRATTURA TERZA FALANGE DITA	
INDICE	400
MEDIO	400
ANULARE	400
ARTO INFERIORE (DX O SX)	
FRATTURA FEMORE	
DIAFISARIA	2.000
EPIFISI PROSSIMALE (PROTESI D'ANCA)	9.500
EPIFISI PROSSIMALE NON PROTESIZZATA	2.500

EPIFISI DISTALE (DELIMITATA DA UNA LINEA IDEALE CHE CONGIUNGE I DUE EPICONDILI ATTRAVERSO LA FOSSA INTERCONDOILOIDEA E QUELLA SOPRATROCLEARA)	2.500
FRATTURA ROTULA	1.500
FRATTURA TIBIA	
DIAFISARIA	1.500
ESTREMITA' SUPERIORE (EMINENZA INTERCONDOILOIDEA O FACCETTE ARTICOLARI SUPERIORI O CONDILI O FACCETTE ARTICOLARE FIBULARE)	3.000
ESTREMITA' INFERIORE (MALLEOLO MEDIALE O FACCETTA ARTICOLARE INFERIORE)	2.000
FRATTURA PERONE	
ESTREMITA' INFERIORE (MALLEOLO LATERALE O FACCETTA ARTICOLARE)	2.000
FRATTURA BIOSSEA TIBIA E PERONE COMPOSTA E SCOMPOSTA	2.500
PIEDE	
TARSO	
FRATTURA ASTRAGALO	3.500
FRATTURA CALCAGNO	4.000
FRATTURA SCAFOIDE	400
FRATTURA CUBOIDE	2.000
FRATTURA CUNEIFORME	400
METATARSI	
FRATTURA I METATARSALI	2.000
FRATTURA II O III O IV O V METATARSALI	400
LESIONI PARTICOLARI	
ASPORTAZIONE CHIRURGICA DI PARTE DI TECA CRANICA (INDIPENDENTEMENTE DALL'ESTENSIONE DELLA BRECCIA)	2.500
ROTTURA MILZA CON SPLENECTOMIA	5.000
ROTTURA RENE CON NEFRECTOMIA	6.000
ESITI EPATECTOMIA (OLTRE UN TERZO DEL PARENCHIMA)	5.000
EPATITI TOSSICHE O INFETTIVE (CON TEST ENZIMATICI E SIEROPROTEICI ALTERATI E CON BILIRUBINEMIA OLTRE I VALORI NORMALI)	7.500
ERNIA CRURALE O IPOEPIGASTRICA O OMBELICALE O DIAFRAMMATICA (TRATTATE CHIRURGICAMENTE)	400
PERDITA ANATOMICA DI UN GLOBO OCULARE	15.000
CECITA' MONOLATERALE (PERDITA IRREVERSIBILE NON INFERIORE A 9/10 DI VISUS)	12.500
PERDITA TOTALE DELLA FACOLTÀ VISIVA DI AMBEDUE GLI OCCHI	50.000
SORDITA' COMPLETA UNILATERALE	6.000
SORDITA' COMPLETA BILATERALE	12.500
PERDITA NASO (OLTRE I DUE TERZI)	7.500
PERDITA LINGUA (OLTRE I DUE TERZI)	12.500
PERDITA COMPLETA DI UN PADIGLIONE AURICOLARE	1.250
PERDITA COMPLETA DI ENTRAMBI I PADIGLIONI AURICOLARI	2.500
PROTESI D'ANCA (NON CUMULABILE)	10.000
PROTESI DI GINOCCHIO (NON CUMULABILE)	10.000
PATELLECTOMIA TOTALE	7.500
PATELLECTOMIA PARZIALE	2.000
PERDITA ANATOMICA DI UN TESTICOLO	1.250
PERDITA ANATOMICA DEI DUE TESTICOLI	7.500
PERDITA ANATOMICA DEL PENE	12.500
USTIONI ESTESE A PIÙ DEL 25% DELLA SUPERFICIE CORPOREA	16.500
LESIONI MUSCOLO-TENDINEE	
ROTTURA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (TRATTATA CHIRURGICAMENTE) - NON CUMULABILE	3.000
ROTTURA DEL TENDINE DISTALE DEL BICIPITE BRACHIALE (TRATTATA CHIRURGICAMENTE)	3.000
ROTTURA DEL TENDINE PROSSIMALE DEL BICIPITE BRACHIALE (TRATTATA CHIRURGICAMENTE)	3.000
ROTTURA DEI TENDINI DELLE DITA DI UNA MANO (TRATTATA CHIRURGICAMENTE) -VALORE MASSIMO PER OGNI DITO	5.000
ROTTURA DEI TENDINI DEL QUADRICIPITE FEMORALE (TRATTATA CHIRURGICAMENTE) -NON CUMULABILE	5.000
LUSSAZIONE ARTICOLAZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE (DOCUMENTATA RADIOLOGICAMENTE)	2.000
LUSSAZIONE RECIDIVANTE GLENO-OMERALE (TRATTATA CHIRURGICAMENTE)	3.000
LUSSAZIONE GLENO-OMERALE (EVIDENZIATA RADIOLOGICAMENTE)	3.000

LUSSAZIONE STERNO-CLAVEARE (TRATTATA CHIRURGICAMENTE)	3.000	AMPUTAZIONE POLLICE + 2 DITA	15.000
LUSSAZIONE ACROMION-CLAVEARE (TRATTATA CHIRURGICAMENTE)	3.000	AMPUTAZIONE 2 DITA	7.500
LUSSAZIONE GOMITO (EVIDENZIATA RADIOLOGICAMENTE)	5.000	AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL POLLICE	7.500
LUSSAZIONE RADIO-CARPICA (TRATTATA CHIRURGICAMENTE)-NON CUMULABILE-	2.500	AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI ALTRE DITA	2.500
LUSSAZIONE MF O IF 2 - 3 - 4 - 5 DITO DELLA MANO (EVIDENZIATA RADIOLOGICAMENTE)-VALORE MASSIMO PER OGNI DITO	400	AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL POLLICE	6.000
LUSSAZIONE MF O IF POLLICE (TRATTATA CHIRURGICAMENTE)	2.500	AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE ALTRE DITA	1.250
LUSSAZIONE D'ANCA (DOCUMENTATA RADIOLOGICAMENTE)	5.000	AMPUTAZIONE ULTIME DUE FALANGI DITA LUNGHE	3.000
LUSSAZIONE METATARSO-FALANGEA O IF DELL'ALLUCE (DOCUMENTATA RADIOLOGICAMENTE)	2.000	ARTO INFERIORE	
LESIONE DEI LEGAMENTI COLLATERALI DEL GINOCCHIO (TRATTATA CHIRURGICAMENTE)	7.500	AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ARTO INFERIORE (AL DI SOPRA DELLA MET DELLA COSCIA)	30.500
LESIONI DEL CROCIATO ANTERIORE O POSTERIORE O DEL PIATTO TIBIALE (TRATTATE CHIRURGICAMENTE)-NON CUMULABILI TRA LORO	5.000	AMPUTAZIONE AL DI SOTTO DELLA MET DELLA COSCIA (MA AL DI SOPRA DEL GINOCCHIO)	30.500
LESIONI ISOLATE DELLA CAPSULA O MENISCALI (TRATTATE CHIRURGICAMENTE) NON CUMULABILI TRA LORO	400	AMPUTAZIONE TOTALE O OLTRE I DUE TERZI DELLA GAMBA (AL DI SOTTO DEL GINOCCHIO)	30.500
LESIONE TENDINE ROTULEO (TRATTATA CHIRURGICAMENTE)	2.500	AMPUTAZIONE DI GAMBA AL TERZO INFERIORE	25.000
LESIONI CAPSULO-LEGAMENTOSE DELLA TIBIO-PERONEO-ASTRAGALICA (TRATTATE CHIRURGICAMENTE) NON CUMULABILI TRA LORO	4.000	PERDITA DI UN PIEDE	25.000
AMPUTAZIONI		PERDITA DELL'AVAMPIEDE ALLA LINEA TARSO-METATARSALE	12.500
ARTO SUPERIORE		PERDITA DI AMBEDUE I PIEDI	50.000
AMPUTAZIONE DELL'ARTO SUPERIORE	30.000	PERDITA DELL'ALLUCE	7.500
AMPUTAZIONE DI UNA MANO O DI TUTTE LE DITA DI UNA MANO	25.000	PERDITA DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'ALLUCE	3.500
AMPUTAZIONE POLLICE + 3 DITA	20.000		

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013 La informiamo che, a partire dal 1 Novembre 2013, è possibile attraverso l'accesso all'area riservata nel sito internet di Europ Assistance Italia S.p.A. consultare le Sue coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato di pagamento dei premi e le relative scadenze. L'accesso all'area riservata può avvenire in qualsiasi momento previa registrazione, qualora non ancora effettuata, nell'area clienti del sito internet www.europassistance.it Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero verde 800.06.97.43 dalle ore 8.00 alle 20.00. dal lunedì al sabato